



CITTA' DI BELLONA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

PROVINCIA di CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 26 del 09-09-2014
COMUNALE n.

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore 19:50, ed in prosieguo nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Dott. VALERIANI DOMENICO nella sua qualità di Presidente del Consiglio e dei componenti il Consiglio Comunale sono presenti n. 7 consiglieri ed assenti n. 4, sebbene invitati, come segue

ABBATE FILIPPO	P	VALERIANI DOMENICO	P
SARCINELLA GIOVANNI	P	RAMELLA ROSAMARIA	P
STELLATO Agostino	P	ROMANO PIETRO	P
DI FEBBRARO PASQUALE	A	GIUDICIANNI FABIO	A
SALERNO Massimo	P	PEZZULO GIANLUIGI	A
MARTINO GIOVANNI	A		

Giustificano l'assenza i
Signori:

Partecipa il Segretario Comunale DANIELA dott. LOMBARDI, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

O M I S S I S

Oggetto: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014

In prosieguo di seduta si passa all'argomento n. 3 dell'O.D.G.

Espone il Sindaco

Evidenzia che l'Amministrazione ha lavorato per tenere il costo al minimo. Non si è potuto però non tenere conto dell'aumento del costo dello smaltimento dovuto alla Provincia di Caserta che ha inopinatamente aumentato il prezzo da pagare per il conferimento della frazione indifferenziata.

Si sono fatti moltissimi sforzi ma, nonostante ciò, si è riusciti a lasciare invariate le aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 18 Luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 Settembre;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 09-09-2014 COMUNE DI BELLONA

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641- 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 09-09-2014 COMUNE DI BELLONA

2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2013 per la conferma della TARSU;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARSU, ovvero, della TARES semplificata, introdotta nel 2013 e recepita con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28 Novembre 2013 avente ad oggetto "DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, relativa all'applicazione della TARSU per l'anno 2013 - CONFERMA TARIFFE.";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, si ritiene opportuno confermare nella disciplina della TARI 2014, i criteri adottati per il regime di prelievo per l'annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO quindi la conformità alla normativa in materia le tariffe approvate ai fini TARSU nel 2013, con la deliberazione di Consiglio Comunale del 28 Novembre 2013 n. 24, in applicazione dei criteri previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, consentiva ai Comuni di stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012;

CONSIDERATO, pertanto, che con la deliberazione di Consiglio Comunale del 28 Novembre 2013 n. 24 si è stabilito di applicare quanto previsto al comma 4-quarter, articolo 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, che prevede per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore per l'anno 2012 (TARSU) al fine della determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e delle relative tariffe, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 09-09-2014 COMUNE DI BELLONA

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e di stabilire, pertanto, per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente la TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani - al fine della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero, il tributo di cui agli articoli 58 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e s.m.i. e tuttora vigente;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, ed alla definitiva abrogazione operata dall'art.1, comma 704, della TARES prevista dall'art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014 di cui all'allegato A);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, , la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 50%, ai sensi di quanto previsto dal Capo III del Regolamento IUC;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno proporre le seguenti scadenze di pagamento:

		A Regime	1° Anno di Applicazione
IMU	Acconto	16 giugno	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre	16 dicembre 2014
TASI	Acconto possessore-proprietario	16 maggio	16 ottobre 2014
		16 maggio	16 ottobre 2014
	Saldo Possessore Saldo	16 ottobre 16 ottobre	16 dicembre 2014 16 dicembre 2014
TARI	1°Rata	16 febbraio	30 giugno 2014
	2°Rata	16 aprile	31 agosto 2014
	3°Rata	16 luglio	31 ottobre 2014
	4°Rata	16 settembre	31 dicembre 2014

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato
 DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 09-09-2014 COMUNE DI BELLONA

nell'odierna seduta con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore Finanziario;

Acquisito l'allegato parere del revisore dei Conti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

CON VOTI n° 6 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrario, n.1 astenuto (Romano Pietro), su n. 7 presenti, essendo n° 11 quelli in carica, su n° 11 assegnati

DELIBERA

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale Unica (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6% riservato allo Stato

2. Di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze pari ad euro 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

3. Dato atto che in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. Dato atto che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio;
5. Dato atto che per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel precedente comma 3, per un ammontare

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 09-09-2014 COMUNE DI BELLONA

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

6. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

Servizi Indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	240.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	189.804,00
Polizia Municipale	208.344,00
TOTALE	638.148,00

7. Di stabilire le seguenti aliquote per la TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali	1,0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

8. Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal competente Ufficio tecnico comunale ovvero la Tabella A di seguito riportata, con la quale vengono individuati i costi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo;

TABELLA "A"

Tipologia servizio	Previsto euro
Canone appalto del Servizio smaltimento rifiuti	488.040,00
Conferimento Frazione "SECCO"	220.000,00
Conferimento Frazione Umido	285.000,00
Conferimento altre Frazioni	35.000,00
Costo Buste - Spazzatrice -altro	18.000,00
Spazzamento strade	10.000,00
Totale	1.056.040,00

9. Dato atto che sensi del comma 652 della L.147/2013, per l'anno 2014 il Comune, *"può commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;
10. Che per effetto di tale disciplina la TARI si sostanzia, nella commisurazione delle tariffe e nella individuazione delle categorie contributive, analoga al previgente sistema TARSU, di cui all'art.65 del D.Lgs.507/93 ed applicata per l'anno 2013 dal Comune, ai sensi del D.L. n.102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/2011;
11. Pertanto, per l'anno 2014 si stabilisce di continuare ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013, al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti;
12. Dato atto che per l'anno 2014, in virtù dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è necessario adeguare le tariffe anche allo scopo di compensare il mancato introito derivante per l'anno 2014 dalla non applicabilità dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA), tenuto, altresì, conto che, sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali forniti dai competenti Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura totale dei costi;
13. Di approvare per l'annualità 2014 le tariffe di cui all'allegato A), che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta;
14. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
15. Di stabilire che la riscossione dell'**Imposta Unica Comunale** dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate, con scadenza della prima rata a regime del prelievo, a partire dal 16 febbraio dell'anno di competenza:

			1° Anno di Applicazione
IMU	Acconto	16 giugno	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre	16 dicembre 2014
TASI	Acconto possessore-proprietario	16 maggio 16 maggio	16 ottobre 2014 16 ottobre 2014
	Saldo Possessore	16 ottobre	16 dicembre 2014
	Saldo	16 ottobre	16 dicembre 2014
TARI	1°Rata	16 febbraio	30 giugno 2014
	2°Rata	16 aprile	31 agosto 2014
	3°Rata	16 luglio	31 ottobre 2014
	4°Rata	16 settembre	31 dicembre 2014

16. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

17. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

18. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

19. Di effettuare la trasmissione telematica mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale la presente deliberazione entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 688 della Legge 27.12.2013, n. 147.

S U C C E S S I V A M E N T E

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile .

CON VOTI n° 6 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrario, n.1 astenuto (Romano Pietro), su n. 7 presenti, essendo n° 11 quelli in carica, su n° 11 assegnati

ALLEGATO A)

CAT.	DESCRIZIONE	ALIQUOTE TARI 2014
A1	Musei - Archivi - Biblioteche - Attività di istituzioni culturali - politiche religiose	6,53
C2	Attività ricettivo-alberghiere	3,45
C1	Abitazioni private	3,45
A2	Scuole pubbliche e private	6,53
A3	Sale cinematografiche e teatrali - Sale da gioco - Palestre	6,53
A4	Depositi autonomi di stoccaggio merci - Depositi di macchine e materiali militari - Pese pubbliche - Distributori di carburante - Parcheggi	6,53
D1	Attività terziaria e direzionali diverse - Studi professionali - Banche - Case di cura	5,97
D2	Circoli sportivi e ricreativi	5,97
B1	Attività commerciali all'ingrosso - Mostre - Autosaloni - Autoservizi - Autorimesse	10,12
F2	Attività di vendita al dettaglio di beni deperibili o alimentari	10,12
E2	Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili	10,12
E3	Attività artigianali di servizio	10,12
F1	Pubblici esercizi (Ristoranti - trattorie - bar - Caffè - Fast food - Self Service - Mense - Gelaterie _ Pasticcerie - Rosticcerie)	11,95

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 05-09-2014

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. **FIATA ROSA ANNA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 05-09-2014

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. **FIATA ROSA ANNA**

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO.

BELLONA, lì 11-09-2014

IL PRESIDENTE
(Dott. VALERIANI DOMENICO)
F.to Dott. VALERIANI
DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DANIELA dott. LOMBARDI)
F.to DANIELA dott.
LOMBARDI

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

BELLONA, lì 11-09-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(DI RUBBO M. ROSANNA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RESTERÀ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

BELLONA, lì 11-09-2014

IL MESSO COMUNALE
F.to (FASULO Luisa)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 09-09-2014
ESSENDO TRASCORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE E NON
ESSENDO PERVENUTE RICHIESTE DI INVIO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL'ART. 134
COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 267/2000

BELLONA, lì 11-09-2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SEGRETERIA
(DI RUBBO Maria Rosanna)
F.to Di Rubbo Maria Rosanna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SOCIO-CULTURALI
Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Amelia ANTROPOLI